



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## ORDINANZA N. 65 DEL 14-05-2019

**OGGETTO: "MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE - AEDES ALBOPICTUS E CULEX PIPIENS E NEI CONFRONTI DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE DA TALI VETTORI".**

### IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare malattie infettive di origine tropicale trasmissibili dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO che nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e che la stessa costituisce il vettore di altre arbovirosi, tra cui la Dengue e la febbre Zika, che quest'ultima si sta rapidamente diffondendo nel continente americano; in particolare nell'estate 2017 sono stati accertati quattro focolai epidemici autoctoni di febbre Chikungunya, rispettivamente: tre nel Lazio (Anzio, Roma e Latina) e uno in Calabria (Guardavalle Marina); nel corso dell'estate 2018 si sono verificati in Italia numerosi casi di infezione, da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

CONSIDERATO che è documentata dal Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC 2014), l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*), responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;

CONSIDERATO che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

ACCERTATO che la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) è presente nel territorio della Regione Umbria e che seppur siano state intraprese azioni per ridurre la presenza si va sempre più diffondendo nel territorio regionale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con

la Azienda USL competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e dalla competente Azienda USL.

VISTA la Legge del 23.12.1978 n. 833, (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) con particolare riferimento all'art. n° 13 del Capo I del Titolo I ("attribuzione dei Comuni") e dell'art. 32, Comma 3, ("funzioni di Igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il DPCM del 29.11.2001, in tema di "definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTA la L.R. 09.04.2015 n. 11, "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali";

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°105/03;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12.05.2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12.4.2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 24.05.2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 119/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 26.03.2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n 53/2007;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 0014836 del 18/05/2018 inerente "Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018";

VISTA la Circolare Congiunta Ministero della Salute – Anci del 22/08/2016, inerente "Attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 0019420 del 27/06/2018, inerente "Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018";

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n° 1205 del 22/09/2008;

VISTE le indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n° 11789 del 29/11/2016 della Regione Umbria;

VISTA la nota dell'Azienda USL Umbria n. 2, Dipartimento di Prevenzione, acquisita al Prot. Com.le n° 1415 del 24/01/2019, con la quale si invitano tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della USL Umbria n. 2 ad emanare specifiche ordinanze sindacali al fine della prevenzione della diffusione di Aedes Albopictus e Culex Pipiens e delle malattie infettive trasmissibili da tali vettori;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 50, comma 5, nel quale tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

VISTA la Legge 24.11.1981 n° 689;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

ATTESO che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda USL Umbria 2, volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare, anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari Locali;

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

Al fine di assicurare "Misure preventive contro le zanzare – Aedes Albopictus e Culex Pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori"

#### ORDINA

Nel periodo compreso tra il 01 del mese di giugno ed il 31 del mese di ottobre 2019

1. A tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:

a. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea; .

b. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo – annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltreché allo svuotamento

dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura, mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure con coperchio a tenuta oppure provvedere allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole cattura uova zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;

c. effettuare la pulizia dei tombini prima dell'avvio dei cicli di trattamento;

d. nei cimiteri nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all'aperto devono essere forati sul fondo oppure devono essere riempirli con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia; non devono essere utilizzati i sottovasi;

e. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

f. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;

g. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto;

h. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi;

i. verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnate anche temporanee;

l. convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;

m. evitare la formazione di raccolta di acqua anche in luoghi poco accessibili o nascosti, quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, etc.;

n. trattare tutte le canalizzazioni delle acque meteoriche - tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane - e da altre raccolte di acque non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti antilarvali (contro lo sviluppo delle larve di zanzara), registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento antilarvale, può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi privati, oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camere di Commercio per lo svolgimento per i servizi di disinfestazione, con relativo responsabile tecnico; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

2. A tutti gli amministratori di condomini, di:

COMUNICARE entro il 30 maggio, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl Umbria n° 2 via fax allo 0743/210706; oppure per e-mail [donato.iaconisi@uslumbria2.it](mailto:donato.iaconisi@uslumbria2.it) o [etiziana.nanni@uslumbria2.it](mailto:etiziana.nanni@uslumbria2.it) o [carmelo.turnaturi@uslumbria2.it](mailto:carmelo.turnaturi@uslumbria2.it), l'elenco dei condomini da loro amministrati, per quali sia stato necessario attivare un programma di disinfestazione contro le larve di zanzara; la modalità organizzativa la tipologia e cadenza dei trattamenti attuati, il prodotto impiegato; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza.

3. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse di:

- a. curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- b. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante;
- c. rispettare comunque l'indicazioni al punto 1n della presente Ordinanza;

4. A tutti i conduttori di orti di:

- a. seguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni, altro); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata;
- d. sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

5. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:

- a. stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione;
- c. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali, ogni 15 giorni;
- d. comunicare, in questo caso (impossibilità di procedere ad idonea copertura dei pneumatici), almeno 48 ore prima dell'intervento, la data e l'ora del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Umbria n° 2 via fax al n° 0743/210706; oppure per e-mail [donato.iaconisi@uslumbria2.it](mailto:donato.iaconisi@uslumbria2.it) o [etiziana.nanni@uslumbria2.it](mailto:etiziana.nanni@uslumbria2.it) o [carmelo.turnaturi@uslumbria2.it](mailto:carmelo.turnaturi@uslumbria2.it), che provvederà ai controlli necessari;

6. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi attività industriali, artigianali e commerciali:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti.
- b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali;
- c. seguire le indicazioni di cui al punto 1n;

7. Ai responsabili di qualsiasi cantiere di:

- a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;
- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
- c. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali;
- e. seguire le indicazioni di cui al punto 1n;

8. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:

- a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
- e. seguire le indicazioni di cui al punto 1n;

9. A tutti i proprietari e/o gestori di attività agricole e/o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di:

- a. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante;
- b. effettuare idoneo trattamento larvicida dei bacini per il deposito di acqua alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate; oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti;
- c. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua simile, seguendo le indicazioni di cui al punto 1n;

10. A tutti i proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento dei rifiuti di:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua; in particolare i gestori di rifiuti devono: stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali di raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sugli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli all'impresa di smaltimento, di riparazione o di commercializzazione;
- b. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, adeguati trattamenti di disinfestazione dei focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni;
- c. seguire le indicazioni di cui al punto 1n;

11. A chiunque gestisca aziende zootecniche o detenga animali da allevamento con particolare riferimento ad allevamenti di equini e allevamenti avicoli, di:

- a. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici, allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante;
- b. evitare in particolare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi, provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni 3 giorni;
- c. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo l'indicazioni di cui al punto 1n;

12. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara sopra richiamati, di:

- a. effettuare interventi contro le forme adulte, qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri un'eccessiva presenza di insetti adulti, su esplicita segnalazione dei competenti servizi della Azienda USL. I trattamenti dovranno essere mirati ai luoghi abituali di sosta della zanzara adulta, eseguiti con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati e ampiamente pubblicizzati; dovranno comunque essere utilizzate formulazioni acquose e prive di solventi;
- b. comunicare, nel caso si renda necessario effettuare un trattamento contro le forme adulte di zanzara e nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera a., almeno 48 ore prima dell'intervento, la data e l'ora del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata e la modalità di esecuzione del trattamento stesso: al Comune di Norcia – Area LL.PP. – Fax 0743-824480 e\_mail: [areatecnica@comune.norcia.pg.it](mailto:areatecnica@comune.norcia.pg.it); ed al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Umbria n° 2 Servizio Controllo Organismi Infestanti, al fax allo 0743/210706; oppure per e-mail [donato.iaconisi@uslumbria2.it](mailto:donato.iaconisi@uslumbria2.it) o [etiziana.nanni@uslumbria2.it](mailto:etiziana.nanni@uslumbria2.it) o [carmelo.turnaturi@uslumbria2.it](mailto:carmelo.turnaturi@uslumbria2.it), che provvederà alle azioni di competenza ed ad eventuali controlli;
- c. consentire l'accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e/o per l'apposito tesserino.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.LGS. 267/2000.

Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d'ufficio con l'addebito della spesa a carico degli inadempienti;

#### DISPONE INOLTRE

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo dei competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione della dell'Azienda USL Umbria n° 2, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi ed esibendo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente Ordinanza: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure il prodotto medesimo non scaduto; ovvero l'attesto di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chicungunja, Zika e di altre malattie infettive, trasmissibili dalle zanzare oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali, in aree pubbliche e private, provvedendo con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificamente individuati.

Che la presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi, pubblicazione sul sito internet dell'Ente; comunicati stampa; comunicazione agli amministratori di condominio; comunicazione alle associazioni di categoria direttamente interessate; adeguata affissione di manifesti; nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione; copia del presente atto può essere richiesta presso l'Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Norcia;

La pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di NORCIA;

Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge a:

- Area di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine all'esecuzione - Sede;
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Umbria n. 2, Area di Igiene e Sanità Pubblica - Servizio Controllo Organismi Infestanti;
- Al Raggruppamento Carabinieri Parchi - Stazione Carabinieri "Parco" di Norcia - Via Vespasia Polla, 1 - 06046 NORCIA;
- Stazione Carabinieri Forestale Norcia - Via Vespasia Polla, 1 - 06046 NORCIA;
- Comando Stazione Carabinieri - Corso Sertorio - 06046 Norcia;
- Polizia Provinciale - Via del Lavoro, snc - Norcia;

- Area LL.PP. Ambiente e Sviluppo Economico - Sede.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Perugia.

In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

**IL SINDACO**  
F.to NICOLA ALEMANNO